



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

1 -

**P.D.L. "NORME IN MATERIA DI RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI"**

**P.D.L. "NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"**

**D.D.L. "INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"**

**T E S T O   U N I F I C A T O**

**"INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"**



# Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

2.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

La salvaguardia del benessere animale e la vigilanza sulla applicazione delle norme protezionistiche assumono aspetti particolari quando si estrinsecano in ambito urbano o in aree comunque antropizzate e hanno per oggetto gli animali da compagnia.

Connesso all'aumento degli animali in città, l'aumento di casi di maltrattamento degli stessi trova la sua massima espressione collettiva nel deprecato costume dell'abbandono dei cani e dei gatti sulle pubbliche strade, l'attività di controllo e le linee tecniche di intervento trovano difficoltà applicative nella corretta individuazione del proprietario o del detentore responsabile dell'animale.

Tale difficoltà, oltre a rendere imperfetti gli stessi provvedimenti concernenti le misure di profilassi, l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti, le misure restrittive di isolamento, di sequestro, di cattura e di allontanamento, rende altresì inefficace la stessa azione repressiva sanzionatoria nei confronti delle persone che maltrattano gli animali.

Necessita quindi, individuare il detentore responsabile dell'animale che, in quanto giuridicamente equiparato ad una res, appartiene al capofamiglia o a colui che gestisce o amministra l'immobile o lo spazio pubblico nel quale l'animale stesso trova ricovero ed attenzione, il quale può, quindi legittimamente richiedere l'intervento pubblico, nel mentre viene riconosciuto quale destinatario del provvedimento restrittivo o sanzionatorio posto in essere dalla pubblica amministrazione.

La Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo del 14.8.91, n.281, integra e modifica a tal fine il vigente Regolamento di polizia veterinaria che, pur prevedendo, nei confronti del cane, la regolare notifica da parte dei possessori con conseguente registrazione, rilevamento dello stato segnaletico ed applicazione di una speciale piastrina, non ha impedito al fenomeno del randagismo, negli ultimi quarantanni, di divenire un problema di estrema gravità, la cui unica possibile soluzione sembra oggi essere contenuta nel programma di "anagrafe canina".



# Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

3.

-2-

Il ritardo con cui la Regione Puglia si appresta ad approvare il presente D.D.L., oltre che da eventi di natura estrinseca è stato determinato in parte da condizioni intrinseche all'oggetto disciplinato in quanto a fronte di una serie di trasformazioni normative e conseguentemente strutturali e funzionali non vi era una adeguata corrispondenza di disponibilità finanziarie evidentemente insufficienti già nel dettato normativo contenuto nella più volte citata L.281/91.

Soltanto nel luglio e nell'ottobre del 1993 si sono, infatti rese disponibili per la Regione Puglia le somme previste dagli articoli 8 e 9 della Legge 281/91.

Pertanto si sottopone il suddetto disegno di legge alla approvazione di Codesto Onorevole Consesso, approvato all'unanimità dalla terza Commissione nella seduta dell'11/5 1994.

IL RELATORE  
Giuseppe Zingrillo



DECISIONE N. 095 DEL 11.5.94

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 11.5.94 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente il 28/1/92 prot.n.449/92 la P.D.L. Angiuli ed altri "Norme in materia di randagismo e tutela degli animali d'affezione" (A/C 82/A) il 30/6/92 prot.2748 la P. D.L. Balducci "Norma in materia di animali da affezione e prevenzione del Randagismo"(A/C 105/A) il 20.12.93 prot.n.7643/93 D.D.L. "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo "(A/C 178/A)

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1, nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione .

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLE : ZINGRILLO, GODELLI, MARZO, CROCCO, BELARDI,  
TEDESCO (in sostituzione di ARMENISE), SILVESTRI  
ASSENTI Al momento della votazione  
TONDO, PUGLIESE, CARROZZO

4. La terza Commissione ha designato , quale relatore in aula, il  
Commissario : Zingrillo Giuseppe



**Iª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**Decisione n. 8/P del 11.5.1994**

**Numero totale dei componenti: 10**

**All'apertura dei lavori sono presenti cinque Commissari e tre in congedo.**

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 23.5.1994 il seguente provvedimento trasmesso dalla III Commissione consiliare permanente in data 23.5.1994, per il parere ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

**D.d.l. "Interventi per la tutela degli animali d'affezione del randagismo"**

-

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione esaminato il provvedimento e la relativa certificazione del Settore ragioneria, ha espresso parere finanziario favorevole

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

**favorevole:**.Tondo, Angiuli, Introna, Potì, Stefanetti.

**contrario:**

**di astensione:**

**Il Funzionario Responsabile**  
(dott. Giuliano Aquaro)

**Il Presidente**  
(Tonio TONDO)



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

6.

**Art.1 (Finalità)**

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente ed in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 Agosto 1991 n°281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà ed i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

*(Servizi Sociali)*

7.

**Art.2 (Tutela Sanitaria e Vigilanza)**

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela Igienico Sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge, sono attribuite ai comuni che la esercitano mediante le Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'Art.5 della Legge Regionale n°13 del 22 Agosto 1989.
2. Per le funzioni di cui al comma 1 le UU.SS.LL. possono avvalersi della collaborazione delle Guardie Zoofile di cui all'Art. 15 della presente legge e degli Enti ed Associazioni di cui all'art.13 della presente legge.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

8.

### **Art.3 (Anagrafe Canina)**

1. Presso il Settore Veterinario di ogni U.S.L. è istituita l'Anagrafe Canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi 6 mesi di vita o entro 30 giorni dopo essere stati raccolti se randagi.
2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'anagrafe canina, presso l'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro 15 giorni dall'avvenimento.
3. Gli allevatori ed i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro 30 giorni dalla vendita dell'animale.
4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, i cani di proprietà delle Forze Armate e di Corpi di Pubblica Sicurezza.
5. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

9.

**Art.4 (Contrassegno di Riconoscimento)**

1. Entro 90 giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe Canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale.
2. Le operazioni di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi Veterinari delle U.S.L.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali alla quale dovranno uniformarsi le UU.SS. LL. della Regione.



**ART.5 ( Profilassi )**

1. La Giunta Regionale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente Legge e sentite le associazioni e gli Enti di cui all' Art. 13 che ne facciano richiesta :
  - A) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;
  - B) promuove ed attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, Corsi di Educazione Sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo - animale;
  - C) Istituisce corsi di Formazione Professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della presente legge .
  
2. Le Unità Sanitarie Locali, ai fini dell'attuazione della presente Legge, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico.  
A tal fine i Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali, oltre alla sterilizzazione chirurgica dei cani vaganti recuperati, effettuano interventi di sterilizzazione chirurgica gratuita sui cani appartenenti ad Associazioni, Enti protezionisti o al tutore responsabile dei cani collettivi che ne facciano formale richiesta.
  
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al punto 2) sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.



# Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

11

## Art.6 (Recupero Cani Randagi)

1. Spetta ai Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali il recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario.  
I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, ad Enti e Associazioni Protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i 60 giorni.
4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
5. La soppressione, così come prevista dagli artt.86 - 87 e 91 del D.P.R. 320 dell'8/2/54 e dall'art.2, comma 5, della Legge 14.08.1991 n.281, deve essere effettuata esclusivamente dai Medici Veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

12

**Art.7 (Cane Collettivo)**

1. Sono iscritti all'Anagrafe Canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione, in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n°320 dell'8/02/1954 e dall'Art.672 del Codice Penale.
3. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità essere sterilizzati e sono iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile.



**Art.8 (Canili Sanitari)**

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'Art.84 del D.P.R.320 dell'8/Febbraio/1954 secondo i criteri stabiliti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta Regionale.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti.  
Presso tale strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'Art.2 comma 5 della Legge 14/Agosto/1991 n°281.  
Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di 60 giorni in attesa di riscatto o affidamento.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità Sanitarie Locali.  
E' fatto obbligo ai Servizi Veterinari delle unità Sanitarie Locali di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di Pron  
ta Disponibilità.
4. I comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manuten  
zione dei canili sanitari ed il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

14

**Art.9 (Rifugi)**

1. In attuazione dell'Art.3 comma 2 della legge 14/08/91 n°281, la Giunta Regionale, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:
  - A) Censimento della popolazione canina in ambito regionale;
  - B) Indicazioni della commissione regionale di cui all'Art.12. Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.
2. La Giunta Regionale determina, altresì, la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione ed alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta Regionale nei termini di cui al comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'Art.12.
3. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la entità dei finanziamenti previsti di cui all'Art.3 comma 2 della legge 14/Agosto/1991 n°281.
4. I rifugi oltre che dai comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da Enti ed Associazioni riconosciute ed iscritte all'Albo di cui all'Art. 13 della presente legge.
5. Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo ed a pagamento.

Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta Regionale su proposta della commissione Regionale di cui all'Art. 12.
6. I comuni nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi, approvano i singoli progetti entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee.

L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.
7. Ai Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali è demandata la vigilanza ed il controllo dei rifugi.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(*Servizi Sociali*)

15.

**Art.10 (Gatti)**

La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

I gatti che vivono in libertà, possono essere sterilizzati, e rimessi nel loro gruppo .

Enti ed Associazioni Zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.



# *Consiglio Regionale della Puglia*

3<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

16

## **Art. 11 (Rinuncia)**

**Qualora il proprietario o detentore di un animale intende rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria competente per territorio che provvede al ritiro dell'animale ed alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità.**

**A carico del proprietario rinunciataro è previsto un contributo di mantenimento fin tanto che l'animale resta presso il rifugio.**

**L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Commissione di cui all'Art.13, su base regionale.**



**Art. 12 (Commissione Regionale)**

Presso l'Assessorato Regionale alla Sanità è istituita, entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge, una Commissione Regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta Regionale.

La Commissione Regionale, presieduta dall'Assessore Regionale alla Sanità o suo delegato, è così composta:

- A) l'Assessore regionale all'Ambiente o un suo delegato;
- B) un Medico Veterinario del Settore Assistenza Veterinaria dell'Assessorato alla Sanità o un suo delegato;
- C) Un Medico del Settore Sanità Pubblica dell'Assessorato Regionale alla Sanità o suo delegato;
- D) Un Medico Veterinario designato dall'Ordine Nazionale dei Medici Veterinari;
- E) Tre esperti sorteggiati fra i nominativi segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'Art. 13.



**Art. 13 (Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli Animali)**

1. Presso l'Assessorato Regionale alla Sanità è istituito un Albo Regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli Enti e le Associazioni per la Protezione degli Animali operanti nella Regione Puglia.
2. Ai fini della iscrizione all'Albo, gli Enti e le Associazioni di cui al comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata da:
  - A) Copia dell'Atto Costitutivo;
  - B) Copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;
  - C) ~~Elenco dei soci~~ dal quale risulti l'esistenza di almeno 200 soci ordinari;
  - D) Relazione documentata dell'attività esercitata nonché della efficienza organizzativa ed operativa.
3. La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione di cui all'Art. 12 dispone l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli Enti o Associazioni interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni 3 anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al punto 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14/Agosto/1991 n°281 e della presente legge, comporta la cancellazione immediata dall'Albo Regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritte all'Albo Regionale tutti gli Enti ed Associazioni che ne facciano domanda, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente articolo.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

19.

**Art. 14 (Attività in Convenzione)**

Le Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'Art. 13 mediante convenzioni con i comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:

- A) Costruire e gestire i rifugi per cani;
- B) Svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari ed ai rifugi;
- C) Promuovere iniziative di aggiornamento delle Guardie Zoofile;
- D) Partecipare alle iniziative di cui agli Artt. 5 e 6 della presente legge.

Le attività oggetto di convenzione svolte dalle Associazioni Protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

20.

#### **Art.15 (Guardie Zoofile)**

Per le funzioni di vigilanza sul trattamento cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, <sup>dei</sup> canili e di tutti i luoghi ove sono allocati animali di affezione, oltre che ai soggetti indicati dallo Art.57 del C.P.P., possono essere svolte da Guardie Zoofile volontarie con la qualifica di Guardia Giurata ai sensi del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n°773.

Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale Corso di Addestramento con Esami di Idoneità, istituito dalla Giunta Regionale ed attuato dai Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali.

Le Guardie Zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale con gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia Zoofila.

Le Guardie Zoofile operano nell'ambito di tutto il territorioprovinciale.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

21.

**Art. 16 (Contributi per il Patrimonio Zootecnico)**

**Al fine di tutelare il Patrimonio Zootecnico la Regione indennizza gli Allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.**

**Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali.**

**La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta Regionale con riferimento a quanto previsto dalla Legge 02/06/88 n°218.**



**Art.17 (Sanzioni)**

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 dell'Art.3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 dell'Art.3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila a lire novecentomila.
6. Le Sanzioni Amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n°689, e confluiranno sul Capitolo 2037000 denominato - Assegnazioni Statali di parte corrente per gli interventi in materia degli Animali di Affezione e prevenzione del Randagismo - Legge n°281/91.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

73

**Art.18 (Norma Finanziaria)**

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le Unità Sanitarie Locali, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.

Per le finalità della presente legge e per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. n.9 e n.16 della presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 - parte spesa -, al Capitolo 0751015 denominato "Trasferimenti alle UU.SS.LL. ed Enti Pubblici per interventi in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Legge 281/91", finanziato con il capitolo 0203700 denominato "Assegnazioni statali di parte corrente per gli interventi in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo Legge 281/91", dove confluiranno le quote assegnate alla Regione a norma dell'art.8 della Legge 14.08.91 n.281 nonché le somme derivanti dall'art.17 del presente legge che sono da considerarsi vincolate per le finalità della presente legge.



*Consiglio Regionale della Puglia*

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Servizi Sociali)

24

**Art.19 (Norma Transitoria)**

In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni provincia.

In fase di prima attuazione della presente legge in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui all'art.9 i Comuni possono stipulare Convenzioni con gli Enti e le Associazioni di cui all'art.13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.